

## **Disposizioni in materia tributaria e sanitaria**

### **Art. 1**

(Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.  
Modifiche all'art. 1 della l.r. 44/2006)

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 (Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale) è sostituito dal seguente:  
"8. A decorrere dall'anno di imposta 2025, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ed alla luce delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 726, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita secondo gli scaglioni di reddito previsti ex articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della l. 207/2024 applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:  
a) 0,44 punti percentuali per i redditi fino a 28.000,00 euro;  
b) 1,64 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;  
c) 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro."
2. All'articolo 1 della l.r. 44/2006, dopo il comma 8 è inserito il seguente:  
"8-bis. Al fine di sostenere il Sistema Sanitario Regionale mediante risorse aggiuntive, da destinare esclusivamente alla copertura della eventuale quota di ripiano dei disavanzi pregressi delle Aziende sanitarie locali posta a carico dell'Ente, le maggiori entrate derivanti dalle variazioni, rispetto alla previgente maggiorazione di 0,50 punti percentuali applicata indistintamente, di cui al comma 8, lettere a), b) e c), stimate in euro 40.000.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2025 sono imputate alla Tipologia 102 - "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo 1 - "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione finanziario 2025-2027."

### **Art. 2**

(Norme di prima applicazione)

1. Ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 3  
(Istituzione della Conferenza permanente  
per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale)

1. È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. La Conferenza permanente è coordinata dall'Assessore regionale con delega alla salute, in raccordo con il Consiglio delle Autonomie Locali, ed è così composta:
  - a) l'Assessore regionale con delega al bilancio;
  - b) l'Assessore regionale con delega alle politiche sociali;
  - c) il Presidente della Conferenza dei Sindaci di ciascuna Azienda sanitaria locale;
  - d) rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
3. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'Assessore con delega alla salute e dell'Assessore con delega alle politiche sociali, la deliberazione di costituzione e funzionamento della Conferenza permanente.
4. La Regione Abruzzo, per il tramite delle articolazioni organizzative del Dipartimento Sanità, si fa carico della logistica e delle dotazioni necessarie per il funzionamento della Conferenza.

Art. 4  
(Misure organizzative e di contenimento della spesa sanitaria)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis della legge regionale 23 maggio 2024, n. 9 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023), nell'adozione delle linee guida per la redazione dei Programmi triennali e dei Piani operativi annuali di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo, la Giunta regionale tiene conto delle seguenti linee di intervento prioritarie:
  - a) razionalizzazione della spesa del personale amministrativo delle Aziende sanitarie locali, inclusa quella destinata al rinnovo dei contratti di somministrazione;
  - b) razionalizzazione della spesa per le consulenze esterne;
  - c) efficientamento dell'utilizzo dei farmaci, in osservanza delle prescrizioni del Servizio farmaceutico regionale, attraverso la programmazione centralizzata degli acquisti e delle misure di appropriatezza prescrittiva;
  - d) razionalizzazione dei processi di acquisto di beni e servizi, con il ricorso a strumenti di aggregazione della domanda e alla standardizzazione delle forniture secondo criteri di efficienza ed economicità, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24 (Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria).
2. La mancata attuazione delle misure previste nei Programmi triennali e nei Piani operativi annuali di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis della l.r. 9/2024, adottate in osservanza delle linee di intervento di cui al comma 1, costituisce elemento di valutazione della performance dei Direttori generali delle Aziende sanitarie locali.

Art. 5  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 21/2 del 3.4.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE